



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

UFFICIO COMMERCIO

Data e N. Prot. assegnati automaticamente dal sistema

BANDO DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO AGRICOLO di PROSSIMITA' (ai sensi del D.M. 20/11/2007)

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA IL VICE SEGRETARIO

RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:

- deliberazione di C.C. n. 20 del 06.08.2020 con oggetto: "Esame ed approvazione del "Regolamento comunale mercato agricolo di prossimità" ai sensi del D.M. 20.11.2007";
- determinazione n. 55 del 15.03.2024 di indizione bando per assegnazione posteggi mercato agricolo di prossimità"

RENDE NOTO

che è indetto il bando di assegnazione dei posteggi del mercato agricolo di prossimità destinato ai produttori agricoli;

ART. 1 – UBICAZIONE, FREQUENZA, ORARI, PRODOTTI MERCEOLOGICI

Ubicazione:

I posteggi del mercato sono al massimo in numero di 15 per ogni parcheggio e sono così suddivisi:

- ✓ San Felice del Benaco – parcheggio di via Dietro Castello: n. massimo 15 posteggi (planimetria all. A)
- ✓ Portese – parcheggio di via Benaco: n. massimo 15 posteggi (planimetria all. B)

Nel caso di particolari eventi che rendano inutilizzabile uno o l'altro parcheggio, il mercato agricolo di prossimità si effettuerà nel luogo disponibile.

Dimensioni: per ogni posteggio dimensione massima: m. 3 x 3, salvo particolari richieste di banchi frigo di dimensioni maggiori.

Sarà possibile implementare il numero di posteggi qualora sia fatta richiesta di ulteriori spazi o si verifichi la disponibilità, anche occasionalmente, di ulteriori aree.

Frequenza:

ogni 1* domenica del mese a San Felice

ogni 3* domenica del mese a Portese

con decorrenza dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, oltre al periodo natalizio, indicativamente dal 1* dicembre al 15 gennaio.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato verrà effettuato normalmente, con l'eccezione del giorno di Natale, Capodanno e Pasqua.

Orari: dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Prodotti merceologici:

Tutti i prodotti alimentari e non alimentari prodotti dall'azienda agricola.

Saranno privilegiati i prodotti locali. Nel mercato agricolo di prossimità possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali "IGP, DOP, DOC, DOCG", etc.

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Protocollo N.0005721/2024 del 04/06/2024

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA NEL MERCATO

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato solo gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società e nelle forme stabilite dalla legge) iscritti nel registro delle imprese.

L'attività di vendita dovrà essere esercitata dal titolare, dai soci, dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente dell'impresa; le merci messe in vendita devono essere in chiara e netta prevalenza di produzione diretta dell'impresa agricola, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

ART. 3 – GESTIONE DEL MERCATO

Il mercato agricolo di prossimità viene gestito direttamente dal Comune. Nell'organizzazione del mercato deve essere favorita la più ampia rappresentatività di prodotti ma non è esclusa la partecipazione di aziende che producono la stessa tipologia.

I posteggi eventualmente liberi nel giorno di effettuazione del mercato agricolo potranno essere occupati "a spunta", purché sia stata presentata apposita domanda o il titolare sia nella graduatoria approvata.

L'impresa agricola decade di diritto alla partecipazione al mercato nel caso di assenze superiori a n. 3, anche non consecutive, durante il periodo interessato, salvo che vi siano comprovate e giuste motivazioni comunicate al Comune.

Nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di un posteggio.

La partecipazione è subordinata al rispetto di tutte le normative vigenti anche fiscali ed igienico-sanitarie.

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: DOMANDA, GRADUATORIA

Domanda per poter accedere al posteggio

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando di cui fa parte integrante, deve essere indirizzata al Comune di San Felice del Benaco – Via XX Settembre n. 11 - 25010 San Felice del Benaco (BS) e presentata **entro il termine perentorio del 04.07.2024 alle ore 12,45** all'Ufficio Protocollo o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it

La domanda di partecipazione dovrà contenere:

- le complete generalità del richiedente;
- l'anagrafica completa dell'attività aziendale, la tipologia di allevamento o coltivazione, l'ubicazione della sede o dei fondi coltivati;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del d.lgs. 228/2001;
- l'elenco dei prodotti aziendali che si intende porre in vendita;
- copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l'iscrizione al registro delle imprese;
- copia della comunicazione di inizio dell'attività di vendita diretta/Scia da parte dei produttori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;
- copia di eventuali certificazioni conseguite dall'azienda per i prodotti posti in vendita;
- la sede mercatale (San Felice, Portese o entrambe);

Graduatoria

Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione delle graduatorie a validità annuale, applicando i seguenti parametri:

Parametro	Punteggio
Sede dell'azienda e dei fondi in San Felice del Benaco	2
Sede dell'azienda e dei fondi nei Comuni confinanti	1,5
Sede dell'azienda in altri Comuni della provincia di Brescia e non	1
Disponibilità di certificazioni di qualità dell'azienda e/o dei prodotti posti in vendita	1
Offerta di prodotti non ancora disponibili sul mercato	1
Azienda agricola con una sola tipologia di prodotto	0,5
Azienda agricola con 2 tipologie di prodotti in vendita	1
Azienda agricola con più di 2 tipologie di prodotti in vendita	2
Azienda singola	1
Azienda cooperativa o similare	0,5

Sono possibili assegnazioni di postazioni a termine per produzioni stagionali.

In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili o di parità di punteggio, oltre ai criteri sopra descritti, in subordine per la partecipazione al mercato si terrà conto della data di presentazione della domanda (con priorità a chi l'ha presentata prima).

Dal secondo anno si terrà conto anche del maggior numero di presenze maturate nel mercato nel periodo precedente, formalmente riscontrate.

Ulteriori criteri aggiuntivi di priorità rispetto ai precedenti, possono essere previsti dalla Giunta comunale.

In caso di parità, si procede ad effettuare un sorteggio tra le domande degli operatori.

Le graduatorie sono rese pubbliche dal Comune tramite affissione all'Albo Pretorio e hanno validità per un intero anno.

ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

I partecipanti sono tenuti a:

- presentarsi nella zona vendite mezz'ora prima dell'inizio del mercato;
- accedere all'area con mezzi motorizzati esclusivamente per il carico e scarico;
- smaltire tutti i rifiuti derivanti dalla propria attività di vendita lasciando sgombra e pulita l'area occupata e quella circostante al termine del mercato;
- osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria e sull'etichettatura con indicazione sul prodotto del luogo d'origine e dell'impresa produttrice (tracciabilità del prodotto);
- rispettare quanto stabilito dalla normativa per la disciplina dei prezzi e del peso netto; in particolare, per quanto riguarda la pubblicità dei prezzi dei prodotti posti in vendita da ogni operatore, è considerata sufficiente l'esposizione sul luogo di una lista completa dei prodotti con relativi prezzi purché chiara e visibile;
- nelle aree mercatali è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti;
- sono ammessi mezzi di pronto intervento;
- durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano.

L'inosservanza ai suddetti obblighi è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente. La reiterata violazione dei doveri dell'assegnatario comporta la revoca del diritto di partecipare al mercato.

ART. 6 – TRIBUTI: TOSAP E TARI

I partecipanti al mercato agricolo sono esentati solo dal pagamento della TOSAP.

Gli stessi invece sono obbligati in solido al pagamento della tassa giornaliera sui rifiuti (TARI).

ART. 7 - INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE

Sarà possibile nell'ambito del mercato agricolo effettuare attività e iniziative didattiche e/o dimostrative dirette alla promozione dei prodotti ed alla conoscenza delle modalità di produzione del prodotto stesso.

ART. 8 - DIVIETI

Durante lo svolgimento del mercato agricolo è vietato lo svolgimento di commercio in forma itinerante da parte di altri operatori nel raggio di 500 metri dall'area.

San Felice del Benaco, 04.06.2024



Il Responsabile Area Amministrativa
Il Vice Segretario
Dott. Jacopo Baraldi

